

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FALCE VALERIA

Seduta del 24/01/2019

FATTO

Oggetto della controversia è un contratto di leasing immobiliare stipulato con l'Intermediario, rispetto al quale il Ricorrente, in qualità di società beneficiaria, richiede la sostituzione del tasso corrispettivo del contratto con il c.d. tasso BOT e il rimborso della differenza tra gli interessi calcolati al tasso corrispettivo e gli interessi calcolati con il tasso sostitutivo. Per contro, l'Intermediario eccepisce l'incompetenza temporale dell'Arbitro e comunque ritiene di essersi comportato correttamente.

DIRITTO

L'eccezione di incompetenza *temporis* non coglie nel segno, insistendo la domanda non sul momento in cui è stato stipulato il contratto originario, ma su quello in cui è intervenuto l'accordo di rimodulazione. Nel merito, peraltro, la domanda è mal posta, in quanto, al fine di valutarne la fondatezza, si tratterebbe di verificare la correttezza del tasso leasing indicato e applicato e dunque di riformulare l'intero piano di ammortamento, accertando il tasso di attualizzazione della rata riferibile al solo ammortamento del costo del bene dato in leasing, al netto degli oneri fiscali (Collegio di Roma, decisione 166/2017), così imponendo lo svolgimento di un'attività consulenziale (Collegio di Milano, decisione 3092/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il Ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA